



Art. 1

Finalità dell'Ente

L'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna - trasferito alla Regione autonoma della Sardegna con il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259, è strumento operativo della Regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo e per l'assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura.

L'Ente assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole allo svolgimento delle proprie attività, stabilendone le modalità con decisioni del Consiglio di amministrazione.

L'Ente assume la denominazione di "Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura - (ERSAT)" ed opera su tutto il territorio dell'Isola.

Art. 2

Sede

L'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura ha sede in Cagliari ed assume personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

attività

Nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, l'Ente deve esercitare la propria attività nel rispetto delle scelte di programmazione regionale e comprensoriale stabilite in base alla legislazione vigente.

Nella predisposizione, verifica e adeguamento dei piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo di cui all'articolo 3 della legge regionale 1E agosto 1975, n.33, la Regione, gli Organismi comprensoriali e le comunità montane normalmente si avvalgono dell'Ente, il quale P tenuto a fornire la sua consulenza ed assistenza.

Art. 4

Compiti e funzioni

Nel quadro della programmazione regionale, all'Ente sono in particolare affidate le seguenti funzioni:

- a) attuazione dei compiti contemplati dalla legge regionale 6 settembre 1976, n.44, per la riforma dell'assetto agro-pastorale;
- b) svolgimento, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, nell'ambito delle direttive impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati;
- c) formazione e aggiornamento professionale degli operatori agricoli, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, secondo i programmi della legge regionale 1 giugno 1979, n.47, e le norme della legge regionale 2 marzo 1982 n.7;
- d) assistenza alla cooperazione e alle altre forme associative, specialmente nel settore dell'occupazione giovanile;
- e) iniziative e attività dirette a favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, anche mediante l'assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché realizzazione di impianti, attrezzature o servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora le iniziative siano carenti o inadeguate rispetto alle esigenze locali;
- f) gestione diretta, per un periodo massimo di cinque anni, di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli in caso di gravi difficoltà o di dissesto della gestione da parte delle cooperative e degli altri organismi associati di produttori. La gestione diretta di impianti collettivi da parte dell'Ente P considerata, a tutti gli effetti, impresa agricola;
- g) assistenza al credito agrario di esercizio e di miglioramento anche attraverso la prestazione di garanzie fideiussorie per le operazioni poste in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati. Tale

forma di assistenza con le relative garanzie pub essere altresì estesa a favore di cooperative per l'ottenimento di mutui e anticipazioni di contributi relativi alla realizzazione di impianti per la trasformazione conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- h) esercizio delle funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
- i) ogni altro compito, compresi quelli eventualmente affidati dallo Stato che, nel rispetto del quadro istituzionale, la Regione intenda far svolgere all'Ente.

Art. 5

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio sindacale.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e sovrintende alla gestione dell'Ente stesso. Riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi predisposti dal Comitato esecutivo e ne chiede il benessere.

Il Presidente ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, sottoponendoli alle rispettive ratifiche alle loro prime successive riunioni.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita le funzioni uno dei due Vice Presidenti, all'uopo designato dal Presidente stesso.

Qualora l'impedimento abbia una durata superiore a 3 mesi, il Presidente viene sostituito con la procedura di cui al primo comma.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione P composto dal Presidente che lo presiede e da 24 membri di cui:

- dodici eletti del Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi;
- dodici, di cui sei designati dalle organizzazioni professionali agricole, tre dalle centrali di cooperazione e tre dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse.

Il Consiglio resta in carica cinque anni e ciascun componente pub essere riconfermato una sola volta.

Alla nomina del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La sostituzione dei consiglieri avviene con le stesse modalità seguite per la nomina.

Art. 8

Competenze del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente. In particolare delibera:

- a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente e delle gestioni speciali annesse e le relative variazioni;
- b) il programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive

- dell'Ente;
- c) il regolamento di amministrazione e contabilità;
 - d) il regolamento organico del personale;
 - e) tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;
 - f) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
 - g) la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
 - h) le domande di concessione di acqua;
 - i) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;
 - l) i criteri, gli indirizzi e le direttive per l'organizzazione dell'attività dell'Ente e per l'utilizzazione del personale, curandone la migliore ripartizione per le diverse esigenze;
 - m) le nomine, nella sua prima riunione, dei due Vice Presidenti con voto limitato a uno e dei quattro componenti il Comitato esecutivo, con voto limitato a tre, scegliendoli tra i propri componenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione ha facoltà di intervenire l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale o un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica al Presidente della giunta regionale, che provvede con proprio decreto.

Art. 9 Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da quattro componenti nominati, ai sensi della lettera m) dell'articolo 8, tra i membri del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti e le delibere necessarie per l'attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni ad esso demandate dal Consiglio di amministrazione, formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, da adottare a maggioranza di voti, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Alle sedute del Comitato assiste il Presidente del Collegio sindacale o un suo delegato.

Art. 10 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Due membri effettivi e i due supplenti sono nominati, previa deliberazione, dalla Giunta regionale; l'altro membro effettivo è designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio rimane in carica cinque anni e ciascun componente può essere riconfermato solo per un altro quinquennio.

I Sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente e comunicano le osservazioni ed i rilievi al Presidente dell'Ente stesso.

Il Collegio sindacale trasmette almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente controllato.

Art. 11 Incompatibilità

Le cariche di Presidente, vice Presidente, componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono incompatibili con quelle di:

- a) Consigliere regionale;
- b) Consigliere provinciale;

- c) Sindaco;
- d) Consigliere di Comune con più 10.000 abitanti;
- e) Presidente e componente di Giunta di comunità montana o di Organismo comprensoriale;
- f) Presidente o componente di Comitato di gestione di unità Sanitaria Locale;
- g) Presidente o componente di Consiglio di amministrazione - comunque denominato - o di Collegio sindacale di altri enti o aziende regionali o alla cui nomina concorre la Regione;
- h) Presidente o componente di Giunta di Camera di commercio, industria e artigianato;
- i) dipendente del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli enti di emanazione regionale;
- j) altra carica incompatibile con quella di Consigliere regionale.

Nel caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, l'interessato deve, entro quindici giorni dal verificarsi di tale condizione, rinunciare alla carica; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica; il Consiglio regionale e gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 7 sono tenuti a provvedere alla sua sostituzione entro quindici giorni dalla scadenza dello stesso termine.

Il Presidente ed i Consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende o imprese comunque costituite che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'ente, effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'ente stesso.

Art. 12 Indennità

Al Presidente, ai due Vice Presidenti, ai Consiglieri di amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di enti individuato dai decreti del Presidente della giunta regionale emanati in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1966, n.5, e nelle misure fissate dagli stessi decreti.

Art. 13 Vigilanza e tutela

La vigilanza e la tutela sull'Ente sono esercitate dalla Giunta regionale. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo debbono essere trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Presidenza della Giunta regionale e si intendono approvate se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data di ricevimento. Copie delle deliberazioni sono trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, per eventuali osservazioni da proporre alla Giunta. Il predetto termine per l'approvazione è sospeso, se nel suddetto periodo sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso il provvedimento diventa esecutivo se, entro il termine di venti giorni dalla presentazione dei chiarimenti richiesti, la Giunta non adotti le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale agli enti locali, finanze ed urbanistica ed all'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Le deliberazioni concernenti il regolamento organico e gli affari del personale sono contestualmente trasmesse anche all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione.

La Giunta regionale vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'ERSAT ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della Giunta medesima. Può disporre ispezioni e controlli, anche sostitutivi, nel caso di inadempimenti di atti dovuti.

In caso di accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di mancata attuazione delle direttive della Giunta o di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, è disposta la decadenza, la revoca o lo scioglimento dell'organo o degli organi responsabili.

Gli atti di cui al comma precedente sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

La ricostituzione degli organi non può comunque essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 14
Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo dell'Ente viene trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di settembre ed il conto consuntivo entro il mese di marzo.

Art. 15
Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura P costituito dal patrimonio dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

I beni di proprietà dell'Ente e delle società ad esso collegate non suscettibili di destinazione agricola, possono essere alienati secondo apposite direttive della Giunta regionale predisposte su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

Tra le direttive di cui al comma precedente devono essere previste anche quelle sui criteri di individuazione della non suscettibilità di utilizzazione agricola dei beni oggetto di possibile alienazione.

Art. 16
Compiti ad esaurimento

I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

Restano ferme le destinazioni previste dal capo II della legge 30 aprile 1976, n.366; i proventi di competenza dell'Ente andranno ad integrare il suo bilancio ed eventualmente ad incrementare il Fondo rischi per le fidejussioni prestate dall'Ente.

Art. 17
Utilizzazione di personale tecnico dell'Amministrazione regionale

Al fine di consentire una razionale utilizzazione del personale del ruolo unico regionale per una completa ed organica attuazione dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura e per realizzare con immediatezza ed efficacia l'assistenza tecnica in agricoltura, i vincitori di nuovi concorsi per l'ammissione ad impieghi regionali della sesta e quinta fascia funzionale per la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali e perito agrario forestale, per un periodo di almeno 5 anni, devono essere impiegati nei servizi di campagna presso le sedi periferiche dell'Amministrazione regionale.

Art. 18
Riorganizzazione e ristrutturazione dell'Ente

Lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dall'articolo 29, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, per gli enti strumentali della Regione si applicano al personale dell'Ente trasferito alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

In sede di approvazione legislativa del nuovo contratto triennale 1982-1985, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, si provvederà a definire l'inquadramento del personale dell'ente nel ruolo unico regionale, secondo la previsione di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge predetta, nonché l'ulteriore normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale medesimo.

Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio di

amministrazione dell'Ente propone all'approvazione della Giunta regionale la ristrutturazione degli uffici dell'Ente per adeguarli ai nuovi compiti istituzionali ed alle esigenze di decentramento comprensoriale di cui alla legge regionale 1E agosto 1975, n.33, secondo i principi di cui al titolo I della citata legge regionale n.51.

All'atto del trasferimento dei terreni, opere, ed impianti di riforma fondiaria ad altri organismi regionali dovrà procedersi al collaterale trasferimento del personale addetto alla gestione degli stessi.

Art. 19
Opzione sul trattamento pensionistico

In deroga a quanto disposto dalle vigenti leggi regionali, il personale dell'Ente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per il mantenimento del trattamento pensionistico in godimento alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.259.

Art. 20
Trasferimento del personale dei Centri di assistenza tecnica.

Il personale con rapporto di lavoro di ruolo o a tempo indeterminato operante presso i Centri di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 15 marzo 1976, n.14, alla data di affidamento della concessione a favore dell'ETFAS, viene inquadrato, previa richiesta da formularsi entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura.

Al personale così inquadrato viene fatta salva l'anzianità di servizio e di carriera maturata e si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale dell'Ente.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo P conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

Il relativo onere farà carico al bilancio dell'Ente, al quale affluiranno annualmente le quote di assegnazione previste a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.281, destinate all'assistenza tecnica.

Art. 21
Soppressione della Sezione speciale dell'ETFAS

La Sezione speciale dell'ETFAS, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n.44, è soppressa.

I compiti, le funzioni e le risorse finanziarie della Sezione speciale sono attribuiti all'ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura.

In esecuzione del disposto dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1974, n.268, viene istituito, in seno all'Ente, un servizio con funzioni di Sezione speciale che, affiancandosi agli altri servizi dell'Ente, svolgerà i compiti che la legge regionale 6 settembre 1976, n.44, affida alla Sezione speciale.

Art. 22
Abrogazione di norme incompatibili

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le altre norme incompatibili o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 23
Finanziamento

Alle spese di funzionamento per l'attuazione dei compiti istituzionali l'Ente provvede con le entrate proprie, con i finanziamenti della Regione tratti dalle somme trasferite dallo Stato ai sensi della legge 13 aprile 1983, n.122, e con eventuali ulteriori finanziamenti previsti da leggi dello Stato e della Regione.

=====

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1989, n.34.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo dell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, distaccato presso l'Amministrazione regionale.

Art. 1

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) e dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n.29, che da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nonché il personale operante presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, pub chiedere, entro novanta giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo regionale.

2. L'Amministrazione regionale P tenuta a pronunciarsi sulle domande entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma.

3. I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Il personale che si avvale della facoltà di passaggio e nei confronti del quale l'Amministrazione si pronuncia affermativamente, P inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine indicato dal secondo comma, nella medesima qualifica funzionale, e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza. Il profilo professionale è attribuito nella qualifica funzionale di inquadramento, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

5. L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza, a favore del predetto personale, in conformità del vigente regolamento organico, P riconosciuta ai fini di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n.193. Essa P altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti alla norma di cui all'articolo 91 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

Art. 2

1. Ai fini degli inquadramenti previsti dall'articolo 1, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- settima qualifica funzionale: 16 posti;
- sesta qualifica funzionale: 45 posti;
- quinta qualifica funzionale: 11 posti;
- quarta qualifica funzionale: 1 posto.

Art. 3

1. Ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della presente legge, è iscritto, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 132 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15.

Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

Art. 4

1. Le disposizioni della presente legge sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso l'ERSAT e l'Ente Autonomo del Flumendosa (EAF) che sia in possesso dei requisiti indicati nelle disposizioni stesse, ai fini della opposizione per l'inquadramento nel ruolo dell'ente predetto.

Art. 5

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1989 gli stanziamenti dei capitoli 02016, 02022 e 02023 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000.000, di lire 630.000.000 e di lire 300.000.000.

2. Alla relativa spesa, valutata in complessive lire 2.930.000.000, si fa fronte attraverso lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per il 1989 e la riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1989.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per il 1989 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

=====

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n.34

Personale addetto alla divulgazione agricola.

**Art. 1
finalità**

1. Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, in attuazione del Regolamento (CEE) n.270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, la Regione utilizza mediante assunzione nei ruoli del personale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) i divulgatori che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori che abbiano superato i corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) Sicilia-Sardegna, istituito ai sensi della legge regionale 12 novembre 1982, n.42 (Costituzione del Consorzio interregionale tra le regioni Sicilia e Sardegna per la formazione dei divulgatori agricoli).

2. L'assunzione dei divulgatori agricoli nei ruoli del personale dell'ERSAT è disposta nella sesta qualifica funzionale per i

divulgatori specializzati e polivalenti e nella settima qualifica funzionale per il personale direttivo della divulgazione ed è riservata a quanti, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (CEE) n.270/79 del Consiglio, siano stati ammessi ai corsi a seguito di pubblico concorso, bandito dal CIFDA Sicilia-Sardegna, ed abbiano superato le prove finali di idoneità.

Art. 2

Assunzione ed utilizzazione dei divulgatori agricoli

1. Le assunzioni dei divulgatori agricoli previste dalla presente legge riguardano 165 unità complessive, di cui 100 per la sesta qualifica funzionale e 65 per la settima qualifica funzionale.

2. L'articolazione funzionale ed il dislocamento sul territorio dei tecnici saranno definiti, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n.270/79, dall'apposito Piano regionale per la divulgazione agricola predisposto dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato esclusivamente per attività di divulgazione e promozione dello sviluppo agricolo.

4. I corsi per la formazione dei divulgatori agricoli presso il CIFDA e le relative prove finali hanno valore di corso-concorso per l'assunzione alle dipendenze dell'ERSAT limitatamente a coloro i quali siano stati ammessi al corso per essere impiegati in Sardegna.

5. il CIFDA emana i bandi per l'ammissione ai singoli corsi-concorsi. I bandi determinano il numero dei posti disponibili, nei limiti di cui al comma 1, i titoli valutabili e le prove per l'ammissione ai corsi, nonché i programmi e le prove finali dei corsi stessi. I bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'Assessore dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, al termine dei corsi-concorsi autorizza l'ERSAT a provvedere all'assunzione degli idonei, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi stessi.

6. L'inquadramento nei ruoli dell'ERSAT è disposto nei limiti della attuale dotazione organica dell'ente. L'ERSAT adegua i contingenti numerici dei profili professionali della sesta e settima qualifica dei propri ruoli organici, attraverso la trasformazione in posti dell'area della sperimentazione e dell'assistenza tecnica dei

posti vacanti dell'area dei servizi generali, amministrativi, contabili e culturali.

Art.3

Norma transitoria

1. I divulgatori agricoli che hanno già conseguito l'idoneità nei corsi del CIFDA Sicilia-Sardegna, sede di Cagliari, il cui svolgimento è stato regolato secondo le norme del Regolamento (CEE) n.270/79 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i divulgatori specializzati, destinati alla Sardegna, che hanno conseguito o conseguiranno l'idoneità nei corsi-concorsi svolti, con le stesse modalità, ai sensi del Regolamento (CEE) n.2052/88 (obiettivo 1-misura 1), dal FORMEZ, su delega del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono assunti alle dipendenze dell'ERSAT secondo quanto previsto dalla presente legge, nel rispetto del contingente numerico assegnato alla Regione Sardegna di cui al comma 1 dell'articolo 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, ovvero entro sessanta giorni dell'approvazione della graduatoria finale.

=====

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n.22

Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali.

Art.2

Personale dell'ERSAT, dell'EAF e dei consorzi di bonifica

1. Il personale di ruolo dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) e dei consorzi di bonifica che, all'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1989, n.34, da almeno un anno prestava servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.28 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ovvero ai sensi dell'art.2 della legge regionale 7 giugno 1984, n.29, nonché il personale che, alla stessa data, operava presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1973, n.39, e che abbia presentato domanda d'inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art.1, comma 1, della predetta legge regionale n.34 del 1989, o che la presenti entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel predetto ruolo con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle dotazioni delle qualifiche d'inquadramento.

2. L'inquadramento avviene, per il personale proveniente dall'ERSAT e dall'EAF, nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza e, per il personale dei consorzi di bonifica, nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza, determinata con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, e con la conservazione, a titolo di assegno personale riassorbibile, dell'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Art.3

Personale comandato o distaccato

1. Il personale di ruolo delle aziende sanitarie locali e delle regioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 1998, n.21, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, o dell'art.10 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6, è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale.

2. Il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione è inquadrato a domanda nel ruolo dell'Amministrazione regionale o dell'ente strumentale presso cui, alla data di entrata in vigore della legge regionale n.31 del 1998, prestava servizio da almeno due anni in posizione di comando o di distacco ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.51 del 1978 o dell'art.6 della legge regionale 3 maggio 1995, n.10, escluso il personale comandato o distaccato presso gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda sospende gli effetti di eventuali provvedimenti di cessazione dal distacco, ivi compresi quelli adottati in attuazione dell'art.41 della legge regionale n. 31 del 1998.

4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dai competenti organi dell'Amministrazione e degli enti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ed hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di presentazione della medesima.

5. In esito alle procedure di inquadramento sono soppressi, nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione, i posti già occupati dal personale di cui al comma 2.

6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'azienda sanitaria di provenienza, secondo l'allegata tabella A, ovvero nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta nell'Amministrazione regionale di provenienza. Al personale così inquadrato compete il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza. Al medesimo personale è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del presente comma. Per ogni fine non retributivo, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è valutato interamente come anzianità di servizio nel ruolo regionale.

7. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto nella medesima qualifica funzionale e con il trattamento economico in atto presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo avvengono nel limite dei posti disponibili, o che risulteranno disponibili sino al 31 dicembre 1999, nella dotazione organica della qualifica di inquadramento. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, si dà preferenza a coloro che abbiano più a lungo prestato servizio in posizione di comando o di distacco.

9. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo. Sino a tale data l'Amministrazione regionale e gli enti garantiscono il mantenimento dell'iscrizione del personale agli eventuali fondi particolari esistenti presso l'Amministrazione o gli enti di provenienza.

10. Il personale distaccato, ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.10 del 1995, dall'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dallo stesso Assessorato presso l'ERSAT al fine di dare tempestiva attuazione al Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994 - 1999 può essere mantenuto in posizione di distacco fino al 31 dicembre 1999.

Art.6

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi

1. Le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale il cui termine di efficacia scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 dicembre 1999 possono essere utilizzate per il conferimento di posti che si rendano vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a dare ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale sulla deliberazione della Giunta regionale n.18/38 dell'8 maggio 1996. In relazione a ciò sono fatte salve le assunzioni di personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, previste dalla legge regionale 22 aprile 1987, n.24, e disposte ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n.6.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:

- a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'Amministrazione regionale;
- b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
- c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
- d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
- e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;
- f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

Art. 6

Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in località Bonassai.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

Art. 7

Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

Art. 13

Istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione della programmazione regionale e in conformità con le direttive della Giunta regionale.

2. L'Agenzia LAORE Sardegna ha sede legale a Cagliari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT Sardegna e di quelle previste dall'articolo 15, nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

Art. 14

Soppressione dell'ERSAT Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici

attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

Art. 21

Istituzione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.

2. L'Agenzia ARGEA Sardegna ha sede legale a Oristano.

Art. 27

Natura giuridica delle agenzie

1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

Art. 32

Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti. In sede di prima applicazione, al personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria, continuano ad applicarsi gli stessi contratti fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia stessa, con decreto dell'Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria fino all'adozione, nell'ambito della prima contrattazione collettiva

regionale, di una compiuta disciplina adeguata alle attività ed alle tipologie lavorative del personale medesimo.

5. Al personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'Amministrazione regionale e le agenzie, per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'Amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

8. Le agenzie di cui alla presente legge sono autorizzate a rinnovare o prorogare, sino all'espletamento dei primi concorsi pubblici, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il contratto in atto presso gli enti soppressi ERA Sardegna, ERSAT Sardegna e Consorzi per la frutticoltura della Sardegna alla data del 1° maggio 2006. Nei concorsi di cui al presente comma verranno valutate le competenze professionali maturate nei rapporti predetti.

Art. 37

Prima approvazione degli statuti e delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 28.

2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

Art. 40

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:

- a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
- b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);
- c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);
- d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
- e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna);
- f) l'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

Art. 41

Modifiche della legge regionale n. 31 del 1998

1. Alla legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole "degli enti pubblici" sono aggiunte le parole "e delle agenzie";
- b) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole "i seguenti enti" sono aggiunte le parole: "e Agenzie regionali";
- c) alla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 69, l'indicazione degli enti soppressi è sostituita dall'indicazione delle agenzie istituite con la presente legge.

=====